

Mitt. \_\_\_\_\_  
Via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_  
CAP \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_

All' Autorità Garante per l'energia

Piazza Cavour 5

20121 Milano

**premessò che**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, tel. \_\_\_\_\_ è titolare del contratto di vendita del gas n. \_\_\_\_\_ concluso con la società \_\_\_\_\_ SpA, esercente tale servizio e relativo all'appartamento sito in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, dotato di gruppo di misura accessibile.

*(esposizione dei fatti)*

La società \_\_\_\_\_ SpA ha quindi provveduto ad emettere le fatture sulla base di letture presunte, senza procedere alla lettura effettiva del gruppo di misura ai sensi dell'art. 3 della delibera n. 229/2001 di Codesta Autorità.

In data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_, un tecnico della società esercente il servizio di vendita del gas ha effettuato la lettura dei consumi, rilevando il numero \_\_\_\_\_. Successivamente, in data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_, l'appartamento è stato concesso in locazione a due nuovi conduttori i quali, in sede di stipula del contratto di vendita del gas, hanno provveduto, insieme al tecnico inviato dalla società erogatrice, ad effettuare la lettura del gruppo di misura, rilevando il numero \_\_\_\_\_

Poiché è apparso subito improbabile che in un così breve spazio temporale, dal \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ al \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_, siano stati consumati ben \_\_\_\_ mc. di gas, il ricorrente ha provveduto a richiedere alla società esercente il servizio di vendita del gas una verifica dell'esattezza dei consumi rilevati e del buon funzionamento del contatore (doc. 1).

Nonostante i ripetuti solleciti per un controllo, il sottoscritto ha ricevuto soltanto una lettera (doc. 2) con la quale la società comunicava l'importo residuo da pagare, pari a €. \_\_\_\_\_, indicando il numero di metri cubi di gas consumati e mai pagati dai precedenti inquilini, senza peraltro specificare se il calcolo è avvenuto sulla base di letture presunte o effettive e se tale importo comprende tutti i consumi di gas fino alla data del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_.

Si precisa che il ricorrente non ha mai ricevuto bollette o fatture, né richieste di pagamento.

Il comportamento della società esercente il servizio di vendita del gas, a parere del ricorrente, viola l'art. 3 della delibera n. 229/2001 adottata da Codesta Autorità concernente le condizioni di vendita del gas ai clienti finali attraverso reti di gasdotti locali, nonché la deliberazione dell'Autorità garante per l'energia elettrica e il gas n. 42 del 14 aprile 1999, recante direttive per la trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di gas distribuito a mezzo di rete urbana, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 110 del 13 maggio 1999.

Per quanto detto \_\_\_\_\_

ricorre

all'intestata Autorità Garante affinché accertata la violazione da parte della società erogatrice delle disposizioni contenute nelle delibere n. 229/2001 e n. 42/1999, provveda a irrogare le sanzioni del caso, con condanna della società medesima a versare l'indennizzo di cui all'art. 4, comma 2, della delibera n. 229/2001.

La ricorrente chiede, inoltre, la rateizzazione delle somme dovute ai sensi dell'art. 10 della Delibera dell'Autorità garante per l'energia elettrica e il gas n. 229/2001.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Si allegano i seguenti documenti:

- 1) lettera inviata a in data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_;
- 2) lettera di risposta in data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_;
- 3) lettera inviata a in data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_;